

# L'INFLUENZA DEL MONDO VIRTUALE SUI MINORI E LA TUTELA PENALE.

Giulia Perrone

## Abstract

Il presente articolo, dopo un inquadramento tecnico dell'ambiente digitale, indaga i mutamenti della comunicazione tra individui, in particolare minori, in relazione ai nuovi media e le ripercussioni di tali cambiamenti in ambito relazionale. Tale ricerca analizza, altresì, la trasposizione dell'interazione degli individui nel mondo virtuale, come causa di possibili distorsioni cognitive e percettive nonché di sostanziali modifiche nel comportamento, compreso quello criminale. Il focus di tale ricerca risiede nell'analisi della percezione del reato subito e commesso in Rete, soprattutto in termini di consapevolezza – sotto il profilo criminologico – ed imputabilità – sotto il profilo giuridico. Viene esaminata, in seguito, la correlazione tra devianze giovanili nel Web, cyber-crime e crimini tradizionali, inquadrando il concetto di cyber-vittimologia. In ultimo è stato messo al vaglio critico l'adeguamento della normativa nazionale, evidenziando le problematiche ed i punti di forza delle novelle norme in Rete.

## Abstract

This article, after a technical framing of the digital environment, investigates the changes in communication between individuals, particularly minors, in relation to the new media and the repercussions of such relational changes. This research analyzes, also, the transposition of the interaction of individuals into the virtual world as a cause of possible cognitive and perceptual distortions as well as substantial changes in behavior, including the criminal one. The focus of this research lies in analyzing the perception of the offense committed on the Net, by the author of it and by the victim, especially in terms of awareness – from a criminological point of view - and imputability - from a legal point of view. Moreover, it was studied the correlation between juvenile deviance in the Web, cyber-crime and traditional crimes, framing the concept of cyber-victimism. At least it was analyzed, the adaptation of national legislation, highlighting the problems and the strengths of the novel introduced rules to regulate these crimes sons of the Web it was possible to create a preventive model for the protection of children online.

Il problema del cyber-crime sta diventando sempre più pressante in numerosi ambiti, a causa delle peculiari caratteristiche dell'ambiente in cui si sviluppa, come la sovranazionalità, l'immaterialità e la a-territorialità. Il concetto di anonimato, in particolare, fa sorgere il problema del complesso bilanciamento tra la garanzia dei diritti fondamentali, quali il diritto alla riservatezza e alla privacy, e la sicurezza degli utenti, che deve essere esercitato senza però intaccare l'essenza stessa del Web, ovvero la libertà di informazione e di espressione. Tali peculiarità del web, se messe a sistema con i cambiamenti nella comunicazione e nell'interazione tra gli individui, in particolare tra minori, portano ad una comunicazione filtrata dal dispositivo che diviene compulsiva e promuove

relazioni sempre più superficiali, caricate da un'interazione perseverante ma povera di argomentazioni significative. I minori, infatti, utilizzano modalità comunicative sempre più legate al cyberspazio e sempre meno attente alla comunicazione face-to-face,<sup>1</sup> causando una digitalizzazione del processo di formazione delle relazioni. Esse, infatti, nascono sempre più spesso in una dimensione distorta che difetta delle componenti spazio-tempo, in cui la chat diviene il nuovo spazio affettivo, apparentemente ovattato e protetto. Il primo approccio avviene, spesso, direttamente attraverso il Web (nelle chat room o sui social network), causando una lunga serie di alterazioni. Questo tipo di interazione è, infatti,

---

<sup>1</sup> G.MAROTTA, *Profili di criminologia e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

facilmente veicolabile, vista la possibilità di selezionare i contenuti da condividere, i quali rappresentano solo il “meglio” di ogni utente. Tale dinamica causa forti pressioni quando l’incontro si sposta dal web alla realtà, in quanto risulta essenziale rispettare le aspettative create dalla conoscenza virtuale.

Si assiste, dunque, ad una digitalizzazione del processo emozionale che rende gli utenti, meno resistenti alle frustrazioni, in quanto abituati ad un rapporto di tipo filtrato, spogliato dell’impatto emotivo che genera, invece, un contatto *face-to-face*.

Un altro elemento importante nelle generazioni di oggi, è il concetto di affermazione del sé. Si preferisce un’affermazione digitale, rapida e semplice, che si forma attraverso il consenso degli altri, con il meccanismo dei c.d. Like o Follower. Tale consenso, tuttavia, attiene semplicemente a particolari caratteristiche fisiche, privilegi derivanti dallo status o allo stile di vita e non ad un reale confronto con l’altro. Dunque nella c.d. “Q8 Generation”, si rileva un crescente sensazionalismo incoraggiato dalle nuove tecnologie<sup>2</sup> alla ricerca compulsiva dell’affermazione digitale.

La prospettiva che si presenta non è che lo specchio di una società fortemente anomica, in cui il vuoto generazionale che caratterizza i minori viene colmato dalla pervasività tecnologica, favorendo la nascita di nuove devianze.

Le stesse note caratterizzanti il web hanno elevato il crimine ad un nuovo livello, comportando un

sostanziale cambiamento delle modalità di approccio del cybercriminale rispetto a quello tradizionale. Per ragionare sulle dinamiche caratterizzanti il criminale digitale e più in generale l’innescò di comportamenti devianti degli utenti, appare sostanziale far riferimento alla teoria social-cognitiva di Albert Bandura, che si concentrò su quello che definisce il *disimpegno morale*.

Internet risulta l’habitat perfetto per queste strategie cognitive, in quanto al suo interno si può facilmente diffondere la responsabilità della propria azione criminosa, vista la densa presenza di soggetti, gruppi e addirittura comunità devianti e/o criminali, è possibile innescare velocemente meccanismi di deumanizzazione della vittima, avendo del tutto perso la fisicità della persona, ed è, inoltre, possibile distorcere e minimizzare le conseguenze, in quanto l’azione viene percepita come impersonale e non arrecante danni evidenti alla società. Si ha, in questo modo, una perdita delle c.d. *sanzioni sociali*, in quanto i comportamenti criminali che nella realtà vengono condannati, all’interno di Internet regrediscono quasi a un concetto di devianza, percepito come fisiologico del Web.

Alla luce di tali considerazioni, si può dire che, Internet risulta essere un mezzo idoneo ad alterare il processo decisionale del soggetto deviante e/o criminale, che agisce nel cyberspazio, influenzando i livelli di percezione della vittima, dei danni ad essa arrecati e del crimine stesso<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> A.ANTINORI, *Information and Communication Technology & Crime: the future of Criminology*, in “Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza”, Vol.II – N.3, 2008.

---


<sup>3</sup> ...dati emersi dalle ricerche sul computer crime condotte dall’U.A.C.I. (Unità Analisi Crimini Informatici) della Polizia Postale, dal Centro di Neurologia e psicologia medica della Polizia di Stato, dalla SipTech (Società Italiana di Psicotecnologie e clinica dei nuovi media) e dallo I.U.R.C (Istituto Universitario di Ricerca Criminologica).

Quanto detto porta ad un'obbligata riflessione sulla consapevolezza digitale del cybercriminale. Infatti, tenendo presente che Internet può causare o peggiorare disagi mentali già esistenti, alterare processi percettivi e cognitivi e produrre enormi problematiche comportamentali,<sup>4</sup> appare essenziale valutare la possibilità che anche la volontà del soggetto a compiere atti criminali possa essere alterata dall'utilizzo del Web. Potrebbe, dunque, risultare necessaria una nuova valutazione della qualificazione dell'elemento soggettivo di alcuni reati commessi in rete, soprattutto quando essi risultano legati a presunti disturbi mentali o del comportamento (es. pedofilia online). Sarebbe inoltre importante chiarire se l'uso di Internet vada considerato in sede processuale come aggravante, in quanto l'utente sfrutta l'animato offerto dal Web per rendere più efficace la propria condotta o se vada, invece, considerata come attenuante considerando la potenzialità intrinseche del Web a manipolare le capacità percettive del soggetto. E' stata rilevata, alla stregua di tali riflessioni, una grossa lacuna nella regolamentazione di questi due aspetti, che appaiono come il punto da cui partire per un efficace repressione dei reati commessi attraverso Internet.


L'aspetto della consapevolezza digitale, però, non è un concetto che interessa solo il cyber-criminale ma anche la sua vittima. In quanto, se messi in relazione alcuni comportamenti devianti dei minori in Internet – come la pratica del *sexting* – con alcuni cyber-crime a sfondo sessuale – come il *grooming* o la pedopornografia online – si rileva

un'importante sistematicità dei due fenomeni.

I minori, spesso, si auto-espongono ai pericoli del Web, diventando non solo potenziali vittime di cyber-crime e di crimini tradizionali ma anche vittime di loro stessi.



Vittime di loro stessi in quanto nel *sexting*, ad esempio, il materiale fotografico a contenuto sessualmente esplicito auto-prodotto dai minori, li rende sempre più spesso protagonisti inconsapevoli delle attività di scambio dei cyberpedofili, nonché vittime di estorsioni, come nel fenomeno del *sex torsion*, o vittime di bullismo e cyberbullismo, fornendo loro stessi materiale utile al cyberbullo per un efficace azione denigratoria.



Questa dinamica risulta asseribile ai concetti di “facilitazione” e “precipitazione”, elaborati da Sparks nel 1982, nonché al termine di “victim-precipitation” ,coniato da M. Wolfgang anni

<sup>4</sup> Y.M.BAI, C.C. LIN, J.Y. CHEN, “Internet Addiction Disorder Among Clients of a Virtual Clinic”, in The American Journal of Psychiatry, 2001, p.1397.

prima, inteso come la vittima che, con la propria condotta, incoraggia l'aggressore<sup>5</sup>.

L'elemento di precipitazione è particolarmente evidente nelle vittime di cyber-crime, in quanto in Internet la soglia tra devianza e criminalità, nonché tra legalità e illegalità si assottiglia sempre di più, impedendo al minore l'immediata identificazione non solo del proprio comportamento ma anche delle conseguenze che da questo possono scaturire.

In questo senso si può affermare che si procede verso una cyber-vittimologia, in cui la relazione interpersonale che si instaura tra aggressore e vittima è prettamente virtuale. La cyber-vittimologia necessita di una vera e propria riformulazione degli elementi di vulnerabilità, facilitazione, precipitazione ed impunità, in quanto spesso si rappresentano situazioni di criminalità facilitata da una vittima particolarmente vulnerabile che con i propri comportamenti alimenta il rischio stesso di essere vittimizzata da un aggressore che resta spesso impunito.

L'attento studio del quadro normativo italiano e degli interventi comunitari ed internazionali di maggior rilievo in materia, nonché lo studio del fenomeno in generale hanno permesso di sviluppare un modello di prevenzione che si articola su quattro principali direttrici operative:

- Alfabetizzare e responsabilizzare l'utenza sulle potenzialità ed i rischi del Web.

- Promuovere la "salute digitale" dei giovani, tornando ad una dimensione pre-cyber, mediante il potenziamento delle Life Skills, come ad es. Spingerli a costruire una chiara e positiva identità, al di fuori dell'ambiente digitale<sup>6</sup>.

- Potenziare la prevenzione a livello tecnico con maggiori fondi per i lavori dei corpi specializzati come quello della polizia postale e delle comunicazioni.

- Rafforzare il ruolo della criminologia, soprattutto applicata, sia nella fase dell'esecuzione che nella fase processuale.

Per quel che concerne invece il contrasto al cyber-crime, le peculiarità del web hanno messo in crisi le tradizionali categorie giuridiche, oltre a quelle sociali, causando gravi problemi all'adeguamento della normativa, che risulta ancora inappropriata. Questi, possono essere riassunti in quattro punti fondamentali:

1. La scarsa collaborazione a livello transnazionale, in quanto la caratteristica della a-territorialità rende indispensabile un'armonica cooperazione europea ed internazionale, che, se non operata, rende vani gli interventi fatti a livello nazionale.
2. La svalutazione dei diritti fondamentali nella dimensione cyber, in particolare quelli dei minori, i quali risultano sotto attacco mediante strumenti e modalità criminose del tutto nuove, che necessitano di una vera e propria

---

<sup>5</sup> **A.POMILLA, L. DE VITA, S.RICCI, V.MASTRONARDI**, *Relazione tra offender e vittima dalle rivelazioni di uno stupratore seriale e delle sue vittime*, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012.

---

<sup>6</sup> **P.MARMOCCHI, C.Dall'AGLIO, M.ZANNINI**, *Educare le Like Skills. Come promuovere le abilità psicosociali e affettive secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità*, Erickson, Trento, 2004.

ricodificazione e non di un semplice aggiornamento.

3. Problematiche relative alla raccolta ed all'utilizzabilità delle prove digitali, soprattutto in relazione alle attività dell'agente provocatore, che fanno sorgere il problema del complesso bilanciamento tra esigenze investigative e lesioni di importanti beni giuridici.

4. Enormi problemi interpretativi. In quanto la difficile individuazione del bene giuridico, della sua effettiva lesione, del luogo di commissione e dell'area di punibilità, portano alla scarsa determinatezza della nuove fattispecie incriminatrici.

In merito all'ultimo punto, è utile approfondire la Legge 172/2012 che ha dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote introducendo nel Codice Penale Italiano il reato di "adescamento telematico" ovvero il c.d Grooming, regolato ai sensi del novello art. 609-undecies c.p.p..

Nello studio di questa particolare norma appare evidente la problematica appena esposta, ovvero la scarsa determinatezza della fattispecie incriminatrice che può portare alla riduzione del fine tipico alla mera intenzione soggettiva, che invece resta interna all'adescatore<sup>7</sup>.

Tuttavia per contrastare il fenomeno del adescamento online appare obbligata l'anticipazione della tutela e la conseguente criminalizzazione di condotte che risulterebbero punibili anche a titolo di tentativo, seppur il tentativo non è previsto.

Quindi se da un lato appare essenziale limitare al massimo la punibilità di atti meramente preparatori non si può prescindere da una tutela anticipata e quindi riferita alle condotte iniziali di questo particolare reato.

A conclusione ci si auspica di poter ottenere presto una normativa che si occupi di assicurare la certezza del diritto, che sia in grado di cogliere la natura globale dei delitti commessi per via telematica, che sia sempre attenta ai possibili effetti distorsivi del Web e che eviti soluzioni fondate sulla applicazione analogica in *malam partem* senza però perseverare in questa generalizzata impunità che abita il cyberspace.

#### **Bibliografia.**

**ANTINORI A.**, *Information and Communication Technology & Crime: the future of Criminology*, in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza", Vol.II – N.3, – 2008.

**BAI M.Y. , LIN C.C., CHEN Y.J.**, "Internet Addiction Disorder Among Clients of a Virtual Clinic", in *The American Journal of Psychiatry*, 2001.

**DALL'AGLIO C., MARMOCCHI P., ZANNINI M.**, *Educare le Like Skills. Come promuovere le abilità psicosociali e affettive secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità*, Erickson, Trento, 2004.

**DE VITA L., POMILLA A., MASTRONARDI V., RICCI S.**, *Relazione tra offender e vittima dalle rivelazioni di uno stupratore seriale e delle sue vittime*, in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012.

**GRASSO G., PICOTTI L., SICURELLA R.**, *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Giuffrè, Catania, 2001.

**MAROTTA G.**, *Profili di criminologia e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

---

<sup>7</sup> **G.GRASSO, L.PICOTTI, R.SICURELLA**, *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Giuffrè, Catania, 2001.

